



***REGOLAMENTO
PER IL RECAPITO DI SCARICHI
IN RETE FOGNARIA***

Sommario

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI	3
Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Competenze	4
SEZIONE II - ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI E RELATIVE CONDIZIONI	5
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 4 - Obbligatorietà o facoltatività dell'allacciamento	5
Art. 5 - Immissioni vietate	5
TITOLO 2 - REGIME AUTORIZZATIVO	5
Art. 6 - Titoli autorizzativi o abilitativi all'allacciamento degli scarichi	5
Art. 7 - Tipologie di richiesta di autorizzazione allo scarico	5
Art. 8 - Aggiornamento ad istanza di parte dei contenuti di autorizzazioni allo scarico	6
Art. 9 - Adeguamenti d'ufficio delle autorizzazioni	6
Art. 10 - Procedura istruttoria per domanda di autorizzazione allo scarico, rinnovo e aggiornamento dello stesso di diretta competenza dell'Ufficio d'Ambito	6
Art. 11 - Assimilazione alle acque reflue domestiche	7
Art. 12 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore	7
Art. 13 - Permesso di allacciamento dello scarico alla rete fognaria	8
Art. 14 - Oneri di istruttoria autorizzazione allo scarico e assimilazione	8
TITOLO 3 - RECAPITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE METEORICHE SOGGETTE AL R.R. 04/2006	8
Art. 15 - Condizioni di ammissibilità	8
Art. 16 - Deroghe ai valori limite di emissione	8
Art. 17 - Carico recapitato in fognatura	9
Art. 18 - Obblighi del titolare dello scarico	9
Art. 19 - Prescrizioni tecniche	9
TITOLO 4 - ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE PARTICOLARI	9
Art. 20 - Allacciamento in fognatura di acque meteoriche di dilavamento non assoggettate alle disposizioni del R.R. 04/2006	9
Art. 21 - Scarichi di acque reflue particolari	9
SEZIONE III - VIGILANZA E CONTROLLO	11
TITOLO 1 – CONTROLLI E ASPETTI SANZIONATORI	11
Art. 22 - Competenze ad effettuare i controlli	11
Art. 23 - Criteri generali per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni	11
Art. 24 - Concorso del Gestore all'attività di controllo degli scarichi	11
Art. 25 - Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico	11
Art. 26 - Sanzioni amministrative	11

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", definisce un quadro di riferimento unitario per l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione ed accettazione di scarichi nelle reti fognarie degli Agglomerati ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Pavia (di seguito ATO).
2. Il Regolamento tratta:
 - a. L'accettabilità degli scarichi nelle reti fognarie e le relative condizioni;
 - b. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie di reflui industriali e delle altre acque soggette a preventiva autorizzazione;
 - c. i valori limite di emissione degli scarichi nelle reti fognarie;
 - d. i criteri generali per gli allacciamenti e per il rilascio dei relativi permessi;
 - e. il controllo e il monitoraggio degli scarichi nelle reti fognarie.
3. Il Regolamento è finalizzato a:
 - a. promuovere la razionale gestione dei reflui urbani, così da garantire la compatibilità della loro veicolazione e del loro trattamento con la tutela delle acque dall'inquinamento e con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici recettori;
 - b. tutelare l'efficienza delle infrastrutture fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, prevenendo situazioni di inadeguatezza funzionale passibili di compromettere l'ambiente;
 - c. favorire il massimo contenimento del carico inquinante generato negli agglomerati e recapitato nelle reti fognarie;
 - d. uniformare nel territorio dell'ATO le condizioni di accettabilità e autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie.
4. Il Regolamento sostituisce quelli emanati da altri soggetti relativi alla stessa materia, che cessano pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
5. Gli scarichi nelle reti fognarie dell'ATO sono altresì disciplinati dalle ulteriori norme emanate dal Gestore e approvate dalla Provincia di Pavia, che, tra l'altro, regolamentano con un elevato livello di dettaglio gli aspetti relativi agli allacciamenti, alla contrattualizzazione, alla tariffazione e alla realizzazione di nuove reti fognarie o di estensioni delle reti esistenti da parte di soggetti diversi dal Gestore.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono attribuiti ai termini e alle locuzioni di seguito elencati i seguenti significati:
 - a. Servizio Idrico Integrato (nel seguito anche "S.I.I."): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
 - b. Ente di Governo d'Ambito: la Provincia di Pavia;
 - c. Ufficio d'Ambito: l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato".
2. Gestore: Pavia Acque S.c.a.r.l., affidatario in house della gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensiva di tutte le connesse attività all'interno dell'ATO;
3. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste nelle seguenti norme:
 - a. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni (nel seguito "D.Lgs 152/2006" o "Codice dell'Ambiente");
 - b. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni (nel seguito "l.r. 26/2003");
 - c. Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (nel seguito "R.R. 03/2006");
 - d. Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (nel seguito "R.R. 04/2006").
4. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. allacciamento: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare;
 - b. autorizzazione allo scarico: provvedimento rilasciato dall'Autorità competente, con il quale il titolare dello scarico può immettere in fognatura le acque reflue industriali e/o acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006;
 - c. fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;
 - d. impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
 - e. impianto di depurazione: impianto di trattamento di acque reflue urbane finalizzato ad abbattere il carico inquinante veicolato mediante processi fisici, chimici, biologici, e/o altri trattamenti;
 - f. permesso di allacciamento: permesso rilasciato dal Gestore che dà titolo ad allacciare uno scarico alla rete fognaria;

- g. pozzetto d'ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni.

Art. 3 - Competenze

1. Compete alla Provincia di Pavia per tramite dell'Ufficio d'Ambito:
 - a. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 ovvero l'espressione del parere necessario per il rilascio, rinnovo e riesame dei provvedimenti autorizzativi in tutti i casi nei quali l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito;
 - b. il rilascio dei provvedimenti di aggiornamento non sostanziale dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico, già rilasciate dall'Ufficio d'Ambito;
 - c. il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nelle reti fognarie;
 - d. la definizione e l'attuazione del programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs 152/06;
 - e. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni allo scarico rilasciate;
 - f. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - g. la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento della banca dati relativa alle autorizzazioni/pareri rilasciati per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006, nella rete fognaria, secondo le indicazioni regionali (S.I.Re. Acque).
2. Compete all'Ente di Governo d'Ambito:
 - a. il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, etc.).
3. Compete al Gestore:
 - a. esprimere il parere preventivo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006;
 - b. rilasciare il permesso di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura, impartendo le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
 - c. svolgere un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria, raccordando tale attività con quelle previste dal programma dei controlli dell'Ufficio d'Ambito.
4. Compete ad ARPA Lombardia:
 - a. collaborare con l'Ufficio d'Ambito per la definizione del programma di controllo degli scarichi, ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs 152/2006, di competenza dell'Ufficio d'Ambito;
 - b. esprimere parere per il rilascio del titolo autorizzativo allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs 152/2006, in conformità al Protocollo di Intesa stipulato con l'Ufficio d'Ambito.

SEZIONE II - ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI E RELATIVE CONDIZIONI

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Obbligatorietà o facoltatività dell'allacciamento

1. Nelle parti di agglomerato servite da pubblica fognatura:
 - a. gli scarichi di acque reflue domestiche e di quelle assimilate a queste ultime devono essere obbligatoriamente recapitati nella rete fognaria, nel rispetto del presente Regolamento e delle ulteriori norme emanate dal Gestore ed approvate dalla Provincia di Pavia; per le acque reflue domestiche assimilate alle domestiche il Gestore potrà prescrivere pretrattamenti o modulazioni dei volumi scaricati per garantire la compatibilità degli scarichi con la capacità degli impianti di depurazione;
 - b. gli scarichi di acque meteoriche soggette alla disciplina del R.R. 04/2006, in tutti i casi in cui ciò risulti compatibile sulla base di apposito parere di competenza del Gestore, sono preferenzialmente recapitati nella rete fognaria, previo ottenimento del relativo titolo autorizzativo;
 - c. gli scarichi di acque reflue industriali, nel caso in cui ciò risulti compatibile sulla base di apposito parere di competenza del Gestore, possono essere recapitati nella rete fognaria pubblica, previo ottenimento del relativo titolo autorizzativo.
2. Ferma restando, anche nelle parti di agglomerato servite da pubblica fognatura, la facoltà dei soggetti che generano reflui industriali di provvedere direttamente al loro trattamento e recapito in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previo ottenimento del relativo titolo autorizzativo e assumendo a proprio carico la responsabilità connessa con il rispetto dei valori limite di emissione, detta gestione autonoma e diretta è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui, in base all'apposito parere di competenza del Gestore, il recapito dei reflui in questione in rete fognaria risulti incompatibile con la funzionalità delle esistenti infrastrutture pubbliche di veicolazione e trattamento.
3. Si potrà derogare dall'obbligo di allaccio in fognatura delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate qualora l'Ufficio d'Ambito, sulla scorta di parere prodotto dal Gestore, accerti l'impossibilità tecnica dell'allacciamento o la sua eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

Art. 5 - Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono:
 - a. configurarsi come materiali grossolani;
 - b. contenere sostanze infiammabili e/o esplosive;
 - c. contenere sostanze radioattive salvo quanto disposto dal D.Lgs n. 230/95;
 - d. contenere sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici;
 - e. contenere sostanze acide e/o corrosive;
 - f. arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
 - g. danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - h. costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
 - i. pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie e degli impianti di depurazione terminali.

TITOLO 2 - REGIME AUTORIZZATIVO

Art. 6 - Titoli autorizzativi o abilitativi all'allacciamento degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere autorizzati.
2. In deroga al precedente comma, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche, ancorché decadenti da insediamenti produttivi, è sempre ammesso, fatto salvo, per i nuovi edifici, l'obbligo di acquisire il relativo permesso di allacciamento da parte del Gestore.
3. Il permesso di allacciamento deve comunque essere sempre richiesto al Gestore nel caso di nuovi scarichi in fognatura di qualunque tipologia essi siano; il titolare dello scarico, già in possesso di permesso di allacciamento a suo tempo acquisito, è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa allo stesso (ad es. in caso di ristrutturazioni, modifica dell'attività ecc.).
4. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali e di acque meteoriche, disciplinate dal R.R. 04/2006, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito previo parere tecnico preventivo del Gestore. In tutti i casi nei quali la normativa preveda che l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, etc.) quest'ultimo sarà comunque chiamato a rilasciare un parere, confluyente nell'autorizzazione finale.

Art. 7 - Tipologie di richiesta di autorizzazione allo scarico

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006, da trasmettersi nei casi in cui l'Autorità competente individuata

dalla normativa vigente sia l'Ufficio d'Ambito, sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.

2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
 - a. nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b. insediamenti, edifici o installazioni, la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
 - c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione deve essere sempre presentata entro i termini previsti dalla normativa vigente, anche nei casi in cui non sia intervenuta alcuna modifica delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui da scaricare.

Art. 8 - Aggiornamento ad istanza di parte dei contenuti di autorizzazioni allo scarico

1. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni, già rilasciate dall'Ufficio d'Ambito, devono essere trasmesse allo stesso Ufficio d'Ambito e sono relative a:
 - a. modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della società o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
 - c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
2. Il provvedimento di aggiornamento non richiede rilascio del parere del Gestore, non dà luogo ad una nuova autorizzazione e non muta i termini temporali di validità dell'autorizzazione. L'Ufficio d'Ambito rilascia il provvedimento di aggiornamento entro i termini previsti dalla Legge e ne dà comunicazione al Gestore.
3. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta all'Ufficio d'Ambito, che provvede alla relativa presa d'atto, dandone comunicazione al Gestore.

Art. 9 - Adeguamenti d'ufficio delle autorizzazioni

1. L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia ambientale, di apportare modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni allo scarico o richiederle all'autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo finale. Tali modifiche e/o integrazioni non danno luogo ad una nuova autorizzazione e non mutano i termini temporali di validità dell'autorizzazione.
2. L'Ufficio d'Ambito si riserva altresì la facoltà, quando motivate esigenze di sanità e igiene pubblica o la conservazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari, di sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico o richiedere tali disposizioni all'autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo finale, previo congruo preavviso alla Ditta interessata. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione in tal caso non comporterà da parte della ditta interessata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Art. 10 - Procedura istruttoria per domanda di autorizzazione allo scarico, rinnovo e aggiornamento dello stesso di diretta competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, rinnovo e aggiornamento della stessa deve essere presentata dal titolare dello scarico.
2. Nel caso di reflui industriali, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione, in caso di violazione delle disposizioni dell'autorizzazione e/o della parte Terza del Codice dell'Ambiente.
3. La domanda di autorizzazione (nuova autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dei contenuti) deve essere obbligatoriamente compilata on-line, accedendo dal sito internet dell'Ufficio d'Ambito (www.atopavia.it) al programma "Gestoscarichiweb"; gli allegati previsti dovranno essere caricati direttamente durante la procedura informatizzata, purché in formato pdf; al termine della procedura di compilazione, il file della domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all'Ufficio d'Ambito.
4. Per gli scarichi che contengono le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, impiegate nei cicli produttivi, il titolare deve obbligatoriamente dichiararne la presenza, in sede di istanza.
5. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria:
 - a. l'Ufficio d'Ambito, verificata la completezza della documentazione o richieste eventualmente integrazioni, avvia il procedimento nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in materia di procedimento amministrativo;
 - b. nel caso in cui sia necessario richiedere pareri al Gestore e/o ad ARPA-Dipartimento di Pavia, questi ultimi devono esprimersi entro 45 dalla ricezione della richiesta. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, il termine per l'invio del parere da parte degli indicati soggetti è fissato dall'Ufficio d'Ambito in modo che il rilascio del rinnovo sia contestuale alla scadenza dell'autorizzazione vigente;

- c. l'Ufficio d'Ambito, effettuato l'esame della documentazione e ricevuti i pareri richiesti, rilascia l'autorizzazione allo scarico e la notifica al richiedente, trasmettendone copia al Gestore e agli enti interessati dal procedimento.
6. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio d'Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione.
7. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti.
8. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, inviato al richiedente e in copia al Gestore e all'ARPA-Dipartimento di Pavia.
9. L'Ufficio d'Ambito rilascia l'autorizzazione allo scarico e la presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione vigente entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda.
10. Il presente articolo non si applica nei casi in cui l'Ufficio d'Ambito non sia l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006.

Art. 11 - Assimilazione alle acque reflue domestiche

1. L'assimilazione alle acque reflue domestiche può avvenire in modo automatico, per i reflui che rientrano nelle tipologie individuate dall'art. 101, comma 7 del Codice dell'Ambiente o a seguito di apposita dichiarazione di assimilazione di competenza dell'Ufficio d'Ambito.
2. Il titolare di uno scarico di reflui, che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 101, comma 7 del Codice dell'Ambiente, deve produrre al Gestore una dichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'assimilazione automatica delle acque scaricate.
3. La dichiarazione, di cui al comma precedente, va prodotta, per i nuovi scarichi, in sede di richiesta al Gestore di permesso di allacciamento; per gli scarichi già allacciati in fognatura, la dichiarazione andrà comunque presentata entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Il Gestore provvederà a trasmettere annualmente all'Ufficio d'Ambito l'elenco delle dichiarazioni di assimilazione ricevute e i relativi contenuti informativi.
4. L'assimilazione alle acque reflue domestiche può essere ottenuta, a richiesta, per scarichi che, prima di ogni trattamento depurativo, abbiano, per i singoli parametri contemplati, valori inferiori a quelli previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato B al R.R. 3/2006 ovvero le sue revisioni, integrazioni o modifiche. In ogni caso il possesso dei requisiti qualitativi richiesti, dovrà essere accertato e successivamente confermato con appositi riscontri analitici, salvo il caso in cui, sulla base di apposite valutazioni effettuate dall'Ufficio d'Ambito ed esclusivamente per scarichi di volume inferiore a 20 mc/giorno, non si riconosca derogabilità da tale principio.
5. La richiesta di cui al comma precedente deve essere presentata dal titolare dello scarico all'Ufficio d'Ambito e deve essere obbligatoriamente compilata on-line, accedendo dal sito internet dell'Ufficio d'Ambito (www.atopavia.it) al programma "Gestoscarichiweb"; gli allegati previsti dovranno essere caricati direttamente durante la procedura informatizzata, purché in formato .pdf; al termine della procedura di compilazione, il file della domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all'Ufficio d'Ambito.
6. In ogni caso, per tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve fornire al Gestore, contestualmente alla richiesta di permesso di allacciamento, ovvero, per gli scarichi esistenti, a corredo della dichiarazione di cui al precedente comma 3, gli elementi tecnici necessari alla valutazione del carico inquinante medio e massimo da recapitare o recapitato in rete fognaria, affinché il Gestore stesso possa valutare l'eventuale necessità di impartire prescrizioni.
7. La dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche è valida fino al permanere dei requisiti che ne hanno costituito il presupposto.
8. In ogni caso l'assimilazione alle acque reflue domestiche non si applica agli effluenti di allevamento, alle acque di raffreddamento e a quelle derivanti da impianti di scambio termico, nonché alle acque reflue contenenti sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 12 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore

1. Il parere preventivo che il Gestore deve rilasciare per gli scarichi di cui al precedente art. 6 comma 4, contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a. compatibilità della portata media giornaliera e portata massima istantanea dello scarico, sulla base delle capacità idrauliche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, con particolare riferimento alla portata nera diluita da inviare necessariamente al trattamento in presenza di reti miste;
 - b. valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto della sua provenienza e degli eventuali pretrattamenti adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;
 - c. valutazione della compatibilità dello scarico assunto con le caratteristiche volumetriche di cui alla precedente lettera a) e con concentrazioni massime di inquinanti pari ai valori di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Codice dell'Ambiente, ovvero con le deroghe o con i differenti limiti, più restrittivi, proposti dal richiedente, con le capacità depurative dell'impianto di trattamento connesso alla rete e con il rispetto, per quest'ultimo, dei prescritti limiti di emissione; tale valutazione dovrà essere effettuata in modo approfondito in relazione a scarichi recapitanti in reti fognarie collettate a impianti di depurazione di tipo biologico con potenzialità inferiore a 2.000 A.E. e in relazione a scarichi ritenuti di rilevante impatto, recapitati a impianti di depurazione con potenzialità maggiore di 2.000 A.E.

Art. 13 - Permesso di allacciamento dello scarico alla rete fognaria

1. L'autorizzazione allo scarico non comprende il permesso di allacciamento in fognatura, che deve essere richiesto al Gestore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di utenza.
2. Per tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, che siano costituiti esclusivamente da acque reflue domestiche e assimilate *ex lege* alle domestiche, nonché da acque meteoriche, non soggette a regolamentazione di cui al R.R. 04/2006, il permesso di allacciamento costituisce l'unico titolo abilitativo al recapito in fognatura.

Art. 14 - Oneri di istruttoria autorizzazione allo scarico e assimilazione

1. Le spese di istruttoria e quelle occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, sopralluoghi e pareri necessari per l'istruttoria finalizzata all'ammissibilità degli scarichi sono a carico del richiedente e sono stabiliti con un apposito prezzario approvato dall'Ufficio d'Ambito.
2. Per gli oneri di istruttoria tecnica derivanti dall'espressione del parere del Gestore, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento al Prezzario del Gestore stesso.
3. Per gli oneri derivanti dall'espressione del parere dell'ARPA-Dipartimento di Pavia, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento al tariffario dell'ARPA stessa.

TITOLO 3 - RECAPITO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE METEORICHE SOGGETTE AL R.R. 04/2006

Art. 15 - Condizioni di ammissibilità

1. Gli scarichi di reflui industriali e delle acque meteoriche soggette al R.R. 04/2006 sono ammessi nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Autorità competente.
2. L'Autorità competente, sulla base del parere tecnico preventivo reso dal Gestore, stabilisce i limiti allo scarico, in funzione della tutela dei corpi idrici recettori, dell'assetto delle infrastrutture, con particolare riferimento alla capacità depurativa dell'impianto di trattamento finale e della natura e localizzazione degli eventuali sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, posti a valle dell'allacciamento in questione, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.
3. Al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici recettori, gli scarichi in reti fognarie prive di impianto di trattamento finale potranno essere autorizzati, prescrivendo ai medesimi il rispetto dei limiti di emissione per il recapito in acque superficiali.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali e le acque meteoriche soggette al R.R. 04/2006, che recapitano nelle reti fognarie servite da impianti di trattamento dotati delle sole fasi primarie (vasche Imhoff), sono ammessi esclusivamente se rispettano i valori limite di emissione per il recapito in acque superficiali, ovvero, se del caso, sul suolo, di cui all'Allegato 5 alla parte III del Codice dell'Ambiente.
5. Il rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi recapitati in fognatura non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 16 - Deroche ai valori limite di emissione

1. L'Ufficio d'Ambito, sentito il parere del Gestore, in sede di autorizzazione può concedere, laddove espressamente richieste, deroghe temporanee al rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del Codice dell'Ambiente, per i parametri per cui ciò è consentito dalla legge, subordinando eventualmente tale concessione alla realizzazione di specifici progetti di adeguamento e sulla base di opportune valutazioni tecniche in merito a:
 - a. quantitativi, in termini di flusso di massa e di volumi, e tipologia di inquinanti scaricati dall'insediamento produttivo nella rete fognaria;
 - b. praticabilità di interventi di natura gestionale e/o impiantistica utili ad abbattere il carico inquinante recapitato in rete fognaria;
 - c. caratteristiche, potenzialità e funzionalità dell'impianto di trattamento finale a servizio della rete fognaria interessata;
 - d. natura e stato del corpo idrico recettore dello scarico finale della rete fognaria e/o di quelli eventualmente interessati da sfioratori di rete posti a valle del nodo di allacciamento.
2. In ogni caso, nell'ambito della scelta comparativa tra gli interessi coinvolti, quelli inerenti la tutela dell'ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione.
3. La durata della deroga e le eventuali modulazioni temporali della stessa, sono stabilite nell'autorizzazione.
4. Le deroghe sono in ogni caso revocabili, anche parzialmente, al verificarsi di modificazioni delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.
5. Le deroghe devono essere richieste anche nel caso di transitoria impossibilità a rispettare gli ordinari limiti di emissione fissati in sede di autorizzazione a seguito di guasti, di manutenzioni straordinarie, di interventi strutturali a carico degli impianti di trattamento o del loro avvio funzionale.
6. Il Gestore richiede tempestivamente alla Provincia, nel caso di autorizzazioni allo scarico in rete fognaria con concessioni di deroghe, l'adeguamento dell'autorizzazione allo scarico del depuratore finale a servizio della rete interessata, laddove necessario.

Art. 17 - Carico recapitato in fognatura

1. La determinazione degli abitanti equivalenti recapitati in fognatura dagli scarichi di acque reflue industriali è assunta pari al carico organico biodegradabile, corrispondente al prodotto del volume medio stimato giornaliero recapitato e della relativa concentrazione massima di BOD₅, che è data dal limite di emissione stabilito dall'autorizzazione per lo scarico in questione. Il predetto criterio è adottato per scarichi con un volume massimo giornaliero recapitato non superiore al 125% del volume medio recapitato. Nel caso di recapito di un volume massimo superiore, il carico corrispondente sarà assunto pari a quello di punta, dato dal prodotto del volume massimo stesso per la relativa concentrazione massima di BOD₅.
2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque meteoriche soggette alla disciplina del R.R. 04/2006, le determinazioni saranno relative al solo carico idraulico recapitato nelle reti fognarie e al depuratore ricevente.
3. Il richiedente l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali e di acque meteoriche soggette alla disciplina del R.R. 04/2006, sulla base delle caratteristiche degli scarichi stessi e degli eventuali pretrattamenti adottati, dichiara, nella domanda, il valore della concentrazione massima di BOD₅, cui di norma corrisponderà il limite di emissione stabilito nell'autorizzazione; in assenza di tale dichiarazione il limite di emissione sarà usualmente individuato in quello fissato per il parametro in questione nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del Codice dell'Ambiente, colonna "scarico in rete fognaria".

Art. 18 - Obblighi del titolare dello scarico

1. Il titolare dello scarico è tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire, per il tramite di un laboratorio accreditato, accertamenti analitici sullo scarico, per i parametri e con la frequenza indicati nell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui lo scarico fosse oggetto di pretrattamenti a cura del titolare, in occasione di interruzioni e/o malfunzionamenti, anche parziali, dei presidi depurativi, tali da poter determinare superamenti dei limiti di emissione prescritti, lo scarico deve essere immediatamente interrotto. In ogni caso i malfunzionamenti e/o le interruzioni devono essere tempestivamente segnalate al Gestore e all'Ufficio d'Ambito, anche nel caso in cui siano dovute ad attività di manutenzione.
3. Il riscontro del superamento dei limiti di emissione allo scarico e il verificarsi di eventi accidentali che possano pregiudicare la qualità dello scarico, devono essere comunicati immediatamente al Gestore, all'Ufficio d'Ambito, all'ARPA-Dipartimento di Pavia e al Sindaco territorialmente competente.

Art. 19 - Prescrizioni tecniche

1. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, ferma restando la più generale facoltà di impartire, in sede autorizzativa, prescrizioni tecniche, l'Ufficio d'Ambito potrà, tra l'altro, disporre la realizzazione di pozzetti di campionamento, equalizzazione ed omogeneizzazione dei reflui recapitati in fognatura e l'installazione di campionatori automatici o di strumenti di misurazione delle portate scaricate.
2. Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

TITOLO 4 - ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE PARTICOLARI

Art. 20 - Allacciamento in fognatura di acque meteoriche di dilavamento non assoggettate alle disposizioni del R.R. 04/2006

1. Tutte le acque meteoriche provenienti da nuovi insediamenti e non regolamentate ai sensi del R.R. 04/2006, quindi non suscettibili di essere contaminate (derivanti dai tetti e dilavanti superfici impermeabilizzate e viabilità interna privata) devono essere prioritariamente raccolte e smaltite localmente.
2. Nelle zone servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta e al recapito separati di acque bianche, le acque meteoriche, non soggette al R.R. 04/2006, derivanti da nuovi insediamenti, qualora non fosse possibile la dispersione in loco o lo scarico in acque superficiali, potranno essere recapitate nelle reti stesse nel rispetto delle disposizioni specificamente impartite dal Gestore.
3. In tutti i casi in cui non risulti praticabile lo smaltimento in loco di acque bianche provenienti da nuovi insediamenti o il loro smaltimento in acque superficiali, lo scarico di dette acque in reti fognarie miste, se compatibile, potrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e comunque nel rispetto delle prescrizioni, anche più restrittive, imposte dal Gestore.
4. I preesistenti recapiti di acque bianche in rete fognaria, in caso di ristrutturazione degli insediamenti da cui originano le portate meteoriche ovvero delle reti private deputate alla loro veicolazione a monte dell'allacciamento alla fognatura pubblica, potranno essere assoggettati a limitazioni dei quantitativi massimi adottati, laddove sussistano criticità idrauliche, sulla base di valutazioni operate dal Gestore.

Art. 21 - Scarichi di acque reflue particolari

1. Gli scarichi di reflui industriali, provenienti da impianti di scambio termico, possono essere recapitati, se compatibili, in pubblica fognatura, previa autorizzazione, solo nel caso in cui l'Autorità competente, dopo apposita indagine preventiva, riscontri l'impossibilità del recapito in acque superficiali ovvero l'inopportunità della loro restituzione nella falda di provenienza.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti da piscine, escluse quelle a servizio di insediamenti al solo uso residenziale, possono essere recapitati in pubblica fognatura, previa autorizzazione.

3. Gli scarichi di acque reflue derivanti da interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati possono essere recapitati in pubblica fognatura, previa autorizzazione.

SEZIONE III - VIGILANZA E CONTROLLO

TITOLO 1 – CONTROLLI E ASPETTI SANZIONATORI

Art. 22 - Competenze ad effettuare i controlli

1. Ferme restando le prerogative degli organi di polizia giudiziaria e di Arpa Lombardia, i controlli fiscali sul rispetto dei limiti di emissione allo scarico e delle prescrizioni autorizzative sono esercitati dai soggetti individuati dalla legge come competenti.

Art. 23 - Criteri generali per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni

1. Ferma restando la facoltà dell'Autorità competente di prescrivere l'adeguata realizzazione e localizzazione di pozzetti deputati al campionamento degli scarichi, sarà sempre possibile effettuare il controllo fiscale sul rispetto dei limiti di emissione, su campioni prelevati da pozzetti posti immediatamente a monte dell'allacciamento alla rete fognaria.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire alle Autorità competenti al controllo le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso, anche per effettuare ispezioni.

Art. 24 - Concorso del Gestore all'attività di controllo degli scarichi

1. Ad integrazione delle attività di controllo ed autocontrollo presso gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato, il Gestore concorre alla miglior programmazione dei controlli fiscali sugli scarichi in fognatura anche svolgendo autonomamente accertamenti analitici sulla qualità delle acque veicolate nelle reti fognarie, favorendo l'individuazione di nodi critici, particolarmente riguardo alla presenza di contaminanti non previsti o con concentrazioni anomale.
2. E' facoltà del Gestore effettuare verifiche eseguendo a proprie spese le analisi qualitative dello scarico sia in relazione ai parametri prescritti in sede autorizzativa sia in relazione ad ulteriori parametri, ove ritenuto necessario.

Art. 25 - Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, l'Ufficio d'Ambito, in relazione alla gravità dell'infrazione accertata, può procedere:
 - a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; in tali casi l'Ufficio d'Ambito, anche per il tramite del Gestore, si riserva di procedere alla chiusura coattiva dello scarico;
 - c. alla revoca dell'autorizzazione, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, nonché nel caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 26 - Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del TUEL.
2. La medesima sanzione si applica per la violazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore in sede di rilascio del permesso di allacciamento in fognatura.